



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti Loro sedi

Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST

Il sistema tributario italiano fa spesso riferimento a liste di Paesi che, sotto vari aspetti, determinano l'insorgere di conseguenze negative di vario genere.

In particolare, si presenta uno schema di sintesi:

Le varie <i>black list</i>	
D.M. 4 maggio 1999 Residenza fiscale persone fisiche	Quando una persona fisica italiana trasferisce la propria residenza in uno dei Paesi ricompresi nella lista, si determina una presunzione di "non veridicità" del trasferimento che deve essere vinta con una prova rafforzata (riferimento all'art.2 Tuir).
D.M. 21 novembre 2001 Regime CFC	La lista è utilizzata per l'applicazione del regime delle società estere controllate e collegate; il possesso, da parte di società italiane, di partecipazioni in società controllate o collegate aventi sede in un paese della lista, determina l'obbligo di tassare in Italia il reddito prodotto all'estero da tale ente straniero (riferimento agli artt.167 e 168 Tuir).
D.M. 23 gennaio 2002 Deduzione costi da paesi black list	Le imprese che contabilizzano costi addebitati da soggetti aventi la sede in un paese della lista, sono soggetti a particolari limitazioni nella deduzione dei medesimi (riferimento all' art.110 , commi da 10 a 12- <i>bis</i> Tuir).

In relazione al regime cfc, va detto che la versione dell'art.167 in vigore sino al 31 dicembre 2014 prevedeva che si considerassero privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati in ragione:

- del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
- della mancanza di un adeguato scambio di informazioni,
- ovvero di altri criteri equivalenti.

Tuttavia, tale disposizione era applicabile in via temporanea, posto che era destinata ad essere sostituita da quanto previsto da un decreto attuativo (mai emanato), in funzione dell'art.168-*bis* Tuir (individuazione dei Paesi con adeguato scambio di informazioni).

L'intervento della Legge di Stabilità 2015

La Legge n.190/14 (c.d. Legge di Stabilità) ha previsto due specifiche modifiche al regime delle liste di cui sopra.

In particolare:

- il comma 678 prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art.110, co.10 Tuir, ... l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- il comma 680 prevede che:
 - ai fini dell'applicazione delle regole cfc, si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia;
 - si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia;
- con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali;
- le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il nuovo elenco dei Paesi black list ai fini del regime cfc

In data 11 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30 marzo 2015 che dà attuazione alle previsioni del comma 680 della Legge di Stabilità 2015; lo scopo è quello di ridefinire l'elenco dei Paesi in relazione alla applicazione delle regole sulle cfc.

Si agisce, pertanto, modificando il D.M. 21 novembre 2001.

Il decreto è costruito su tre livelli:

- paesi *black list* a prescindere da ogni circostanza;
- paesi *black list* con esclusione di alcune strutture particolari;
- paesi *black list* solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura (art.3, co.2).

Nella tabella che segue, si pongono a raffronto le due versioni dell'elenco.

Per quanto attiene l'articolo 1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014		Decreto in vigore dal 1 gennaio 2015	
Aruba	Lettonia (espunto dal 2010)	Aruba	Lettonia (espunto dal 2010)
Bahamas	Liechtenstein	Bahamas	Liechtenstein
Barbados	Macao	Barbados	Macao
Barbuda	Malaysia	Barbuda	Malaysia
Belize	Maldive	Belize	Maldive
Bermuda	Montserrat	Bermuda	Montserrat
Brunei	Nauru	Brunei	Nauru
Cipro (espunto da 2010)	Niue	Cipro (espunto da 2010)	Niue
Filippine	Nuova Caledonia	Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman	Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese	Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevi	Grenada	Saint Kitts e Nevi
Guatemala	Salomone	Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa	Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia	Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine	Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena	Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)	Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles	Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Singapore	Isole Marshall	Singapore
Isole Turks e Caicos	Tonga	Isole Turks e Caicos	Tonga
Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)	Isole Vergini britanniche	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Liberia	Vanuatu	Liberia	Vanuatu

Il successivo articolo 2 (rimasto immutato) prevede che siano altresì ricompresi negli Stati e territori *black list*:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) [Kuwait, espunto dal 2003]
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Infine, il successivo articolo 3 è stato completamente abrogato dal D.M. del 30 marzo 2015. Se ne riporta il testo previgente per apprezzare le modifiche:

Le disposizioni indicate nell'art.1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del

territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n.18/75 e successive modifiche e integrazioni;

- 3) **Corea del Sud**, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla *tax Incentives Limitation Law* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 4) **Costarica**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) **Dominica**, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) **Lussemburgo**, con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge 31 luglio 1929 (**già espunta dal D.M. 16 dicembre 2014**);
- 10) **Malta**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act* (**già espunta dal 04 agosto 2010**);
- 11) **Mauritius**, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'*export*, *espansione industriale*, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- 13) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zones*;
- 14) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio";
- 15) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

L'abrogazione dell'art.3 risulta molto importante, in quanto sterilizza anche il previgente comma 2, ai sensi del quale: *Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.*

Il nuovo elenco dei Paesi *black list* ai fini della indeducibilità dei costi

Il D.M. 27 aprile 2015 ha, invece, così modificato la precedente elencazione dei Paesi *black list* ai fini della deducibilità dei costi (art.110 Tuir).

Anche in questo caso, la norma era costruita su tre livelli:

- 1) paesi *black list* a prescindere da ogni circostanza;
- 2) paesi *black list* con esclusione di alcune strutture particolari;
- 3) paesi *black list* solo per alcune particolari strutture e clausola di chiusura.

Per quanto attiene l'art.1, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Decreto in vigore sino al 31 dicembre 2014	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat

Decreto in vigore dal 01 gennaio 2015	
Alderney (Isole del Canale)	Jersey (Isole del Canale)
Andorra	Kiribati (ex Isole Gilbert)
Anguilla	Libano
Antille Olandesi	Liberia
Aruba	Liechtenstein
Bahamas	Macao
Barbados	Maldive
Barbuda	Malesia
Belize	Montserrat

Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	

Bermuda	Nauru
Brunei	Niue
Filippine	Nuova Caledonia
Gibilterra	Oman
Gibuti (ex Afar e Issas)	Polinesia francese
Grenada	Saint Kitts e Nevis
Guatemala	Salomone
Guernsey (Isole del Canale)	Samoa
Herm (Isole del Canale)	Saint Lucia
Hong Kong	Saint Vincent e Grenadine
Isola di Man	Sant'Elena
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)
Isole Cook	Seychelles
Isole Marshall	Tonga
Isole Turks e Caicos	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Isole Vergini britanniche	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	

L'articolo 2 del D.M., anch'esso modificato per l'esclusione degli Emirati Arabi e di Singapore, fornisce l'elenco dei Paesi da considerarsi *black list*, sia pure con alcune esclusioni:

- 1) **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) ~~(Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta);~~
- 3) ~~(Kuwait, già soppresso dal 2003);~~
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
- 4-bis) ~~(Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato=.~~

Infine, l'articolo 3 del D.M. (anch'esso modificato per l'uscita del Costa Rica e di Mauritius), fornisce l'elenco dei Paesi nei quali esistono solo alcune strutture da considerare ai fini della indeducibilità dei costi:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione *dall'Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n.28/82 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) ~~(Corea del Sud, già soppresso dal 2010);~~
- 4) ~~(Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia);~~
- 5) **Dominica**, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- 8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- 9) ~~(Malta, già soppresso dal 2010);~~
- 10) ~~(Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off shore Companies e alle International Companies);~~
- 11) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- 12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico*

Tax Incentives Act del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;

- 13) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e “di domicilio”;
- 14) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

Il comma 2, non modificato, precisa che le indicazioni del precedente elenco si applicano anche ai soggetti ed alle attività insediati negli stessi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Diversamente dal D.M. sul regime Cfc, nel caso della limitazione alla deduzione dei costi non viene esplicitamente indicata una decorrenza dalla norma, con la conseguenza che le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi solo dal 11 maggio 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati